




Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA



LS

RASSEGNA DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA
E ISTITUZIONALE DI PAESI STRANIERI

n. 1

Gennaio – Febbraio 2011



Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA

LS

Rassegna dell'attività legislativa
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XXII n. 1

GENNAIO – FEBBRAIO 2011

Servizio responsabile:

SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera

tel. 06 6760. 2278 – 06 6760. 3242

mail: LS_segreteria@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera dei deputati sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

ISSN 1591-4143

"LS - Legislazione Straniera" è la rassegna bimestrale dell'attività legislativa e istituzionale straniera, predisposta a partire dal 1990 dal Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati, Ufficio Legislazione Straniera, responsabile delle attività di ricerca e documentazione nell'ambito del diritto comparato. La rivista contiene le schede riassuntive dei principali provvedimenti legislativi approvati o in corso di discussione in alcuni paesi stranieri e di altri documenti di rilievo istituzionale.

Sommario

AVVERTENZA	5
Politiche istituzionali	7
Francia.....	9
AVVOCATI	9
<i>Loi n. 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (J.O. del 26 gennaio 2011)</i>	<i>9</i>
Francia.....	10
PARLAMENTO	10
<i>Loi n. 2011-140 du 3 février 2011 tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques (J.O. del 4 febbraio 2011).....</i>	<i>10</i>
Francia.....	12
PIRATERIA MARITTIMA.....	12
<i>Loi n. 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'Etat en mer (J.O. del 6 gennaio 2011).....</i>	<i>12</i>
Germania	14
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI - AMBIENTE	14
<i>Gesetz zur Verleihung der Rechtsfähigkeit an den Rat des Anpassungsfonds, vom 1. Februar 2011 (BGBl. II S. 145) - Legge sul conferimento della capacità giuridica al Consiglio del Fondo di adattamento ai cambiamenti climatici</i>	<i>14</i>
Regno Unito	16
ELEZIONI	16
<i>Parliamentary Voting System and Constituency Act 2011</i>	<i>16</i>
Spagna	18
ELEZIONI	18
<i>Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (BOE núm. 25)</i>	<i>18</i>
<i>Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (BOE núm. 25)</i>	<i>18</i>

Politiche economiche	21
Francia.....	23
PARITÀ UOMO-DONNA/ SOCIETÀ QUOTATE IN BORSA	23
<i>Loi n. 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (J.O. del 28 gennaio 2011)</i>	23
 Politiche sociali	 25
Francia.....	27
SERVIZI IDRICI	27
<i>Loi n. 2001-156 du 7 février 2011 relative à la solidarité dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement (J.O. dell'8 febbraio 2011)</i>	27
 Indice delle voci.....	 29

AVVERTENZA

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre gennaio-febbraio 2011.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

Politiche istituzionali



Francia

Legge

AVVOCATI

Loi n. 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (J.O. del 26 gennaio 2011)

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023474278&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id>

La legge, promulgata dopo la pronuncia del Consiglio costituzionale di parziale conformità costituzionale del 20 gennaio 2011 (decisione n. [2010-624](#) del *Conseil Constitutionnel*), riforma i meccanismi di rappresentanza legale davanti alle Corti d'appello con una semplificazione dell'accesso alla giustizia in secondo grado.

La nuova legge sopprime l'obbligo di ricorrere alla figura del procuratore legale abilitato a presentare appello contro una sentenza di primo grado (*avoué*), disponendo la fusione delle professioni dell'*avoué* e dell'avvocato (*avocat*).

È previsto un periodo transitorio di un anno per consentire agli *avoués* di convertirsi alla professione di avvocato.

Per gli attuali *avoués* che al contrario non volessero diventare *avocat* e per i loro collaboratori sono previste vie di accesso privilegiato verso altre professioni giudiziarie e giuridiche.

I dipendenti che non potranno seguire il loro datore di lavoro nella nuova attività sono previste misure di accompagnamento individualizzato verso una riqualifica professionale. La legge ha fissato anche le condizioni di indennizzo per gli *avoués* per la perdita del valore del loro studio che non potrà più essere ceduto e particolari misure sono previste per coloro che hanno acquisito uno studio in tempi recenti.

A partire dal 1° gennaio 2012, gli *avoués* diventeranno automaticamente avvocati e coloro che ne avessero bisogno potranno farsi rappresentare in appello direttamente dagli stessi avvocati che li hanno difesi in primo grado.

Un primo acconto dell'indennizzo previsto per la chiusura degli studi sarà versato agli *ex-avoués* in tempi rapidi per evitare ogni difficoltà di cassa durante la fase necessaria alla ristrutturazione dell'attività professionale.



Francia

Legge

PARLAMENTO

Loi n. 2011-140 du 3 février 2011 tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques (J.O. del 4 febbraio 2011)

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F07E662A0EC1A40A714B4C9BF4C8E584.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000023516752&dateTexte=20110531)

La legge in esame deriva da una *proposition de loi* presentata dal Presidente dell'Assemblea Nazionale, Bernard Accoyer in questo ramo del Parlamento il 18 novembre 2009.

Il testo si inserisce nel quadro dei provvedimenti approvati, a partire dal 2009, per dare attuazione alla riforma costituzionale del 2008 (*Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République*), e modificare la legislazione dopo la riforma dei regolamenti parlamentari del 2009 (Riforma del regolamento dell'Assemblea Nazionale: *Résolution n. 292 du 27 mai 2009 tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale*; Riforma del regolamento del Senato: *Résolution tendant à modifier le règlement du Sénat pour mettre en oeuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat*, approvata il 2 giugno 2009).

In particolare, la legge n. 2011-140, che si compone di quattro articoli, dispone modifiche all'*Ordonnance n. 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires* e al *Code des juridictions financières* per quel che riguarda la missione del Parlamento di controllo dell'azione del Governo e di valutazione delle politiche pubbliche. Missione che è prevista dal nuovo art. 24 della *Costituzione*, modificato con la legge costituzionale n.2008-724.

L'art. 1 reca modifiche all'art. 5 *ter* dell'ordinanza sopracitata per quel che riguarda i nuovi compiti riconosciuti ai "Comitati di valutazione e controllo delle politiche pubbliche" - gli organi parlamentari di controllo introdotti in ciascuna delle due assemblee parlamentari all'indomani della riforma costituzionale del 2008 -. Tali organi possono essere chiamati a valutare le politiche pubbliche governative il cui campo riguarda il settore di competenza di più di una commissione permanente. Nei regolamenti delle due Camere, modificati nel 2009, sono state introdotte norme sulla composizione e i compiti specifici di tali nuovi organi (cfr. in particolare il *Regolamento dell'Assemblea Nazionale*: artt. 47-1; art. 98-1; da art. 146-2 a art. 146-7).

segue



Il nuovo art. 5 *ter* dell'ordinanza n. 58-1100 stabilisce in particolare che i “Comitati di valutazione e controllo delle politiche pubbliche”, insieme alle commissioni permanenti, possano chiedere alla Camera di appartenenza, per una missione ed un tempo determinati, di ottenere le prerogative riconosciute alle commissioni d'inchiesta (disciplinate all'art. 6 dell'ordinanza).

L'art. 2 modifica l'art 6 dell'ordinanza n. 58-1100, prevedendo in particolare che “le persone ascoltate da una commissione d'inchiesta siano ammesse a prendere conoscenza del resoconto della propria audizione”.

L'art. 3 stabilisce poi quali siano gli organi parlamentari competenti per richiedere l'assistenza della Corte dei conti per la valutazione delle politiche pubbliche. Tale assistenza è prevista dal nuovo art. 47-2 Cost., introdotto con la riforma costituzionale del 2008. In particolare, l'art. 3 della legge introduce nel *Code des juridictions financières* il nuovo art. L. 132-5 in cui è stabilito che la Corte dei conti possa essere investita di una valutazione di una politica pubblica su richiesta del Presidente dell'Assemblea Nazionale, del Presidente del Senato – di propria iniziativa; o previa proposta di una commissione permanente; o previa proposta di un Comitato di valutazione e controllo delle politiche pubbliche - . L'articolo stabilisce inoltre che la Corte formuli le sue considerazioni in merito mediante un rapporto, che deve essere consegnato all'organo richiedente entro un anno dalla domanda.

L'art. 4 introduce il nuovo art. L.111-3-1 nel *Code des juridictions financières*, con cui è stabilito che la Corte contribuisce alla valutazione delle politiche pubbliche nelle condizioni previste da tale codice.



Francia

Legge

PIRATERIA MARITTIMA

Loi n. 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'Etat en mer (J.O. del 6 gennaio 2011)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=068CA42A191C61C2D7DD0A9675338C2E.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000023367866&dateTexte=20110525

La legge, con la quale è stato migliorato l'arsenale repressivo francese per combattere la pirateria marittima, si compone di cinque capitoli.

Il **Cap. I** (artt. 1-3) è relativo alle disposizioni che modificano la [loi n. 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités d'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer](#). Le modifiche introdotte hanno comportato un adattamento di questa legge alla [Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare](#), firmata a *Montego Bay* il 10 dicembre 1982.

La Convenzione era entrata in vigore in Francia l'11 maggio 1996, ma il regime giuridico di diritto internazionale sulla repressione della pirateria marittima da essa previsto non era stato ancora trasposto nel diritto francese. Fino al 2011, la legge n. 94 -589 era composta da una parte relativa alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e da un'altra relativa alla lotta contro l'immigrazione illegale. La legge n. 2011-13 introduce una terza parte concernente la lotta contro la pirateria.

In particolare il provvedimento, modificando l'art. 1 della legge n. 94-589 definisce geograficamente il concetto di "pirateria". Gli atti di pirateria (che in base alla Convenzione di *Montego Bay* risultano in particolare come gli atti di violenza, sequestro o di rapina commessi da passeggeri di una nave contro un'altra nave o persone o beni in essa trasportati, o che si trovino in un luogo posto fuori dalla giurisdizione di uno Stato) sono qualificati come tali se commessi: 1) in alto mare; 2) negli spazi marittimi che non sottostanno alla giurisdizione di uno Stato, ma sui quali lo stesso Stato rivendica diritti economici; 3) nelle acque territoriali di uno Stato, quando il diritto internazionale lo autorizza (art. 1 della legge n. 2011-13).

I punti 1 e 2 consistono in una diretta trasposizione nel diritto interno dell'art. 101 della Convenzione di *Montego Bay*. Il punto 3 costituisce invece una disposizione specifica del diritto francese. In base alla risoluzione n. 1816 del 2 giugno 2008 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che ha previsto la possibilità di un'azione repressiva provvisoria contro la pirateria nelle acque territoriali della Somalia, la Francia ha introdotto la nuova norma: in virtù del punto 3 è infatti consentito un intervento eccezionale delle forze armate francesi nelle acque territoriali somale per combattere la pirateria, previo consenso di tale Stato.

segue



Il reato di pirateria non è stato concepito dalla nuova legge come un reato specifico. Il provvedimento stabilisce infatti che determinati atti illeciti, tra cui il reato del dirottamento di una nave ([art. 246 del Codice penale](#)), e altri reati definiti in altri articoli del *Code pénal* (da art. 224-1 a 224-5-2; da art. 224-6-1 a 224-7; art. 224-8 e art. 224-8-1; artt. 450-1 e 450-5) possono entrare nella fattispecie delle azioni di pirateria se commessi in determinate circostanze (art. 1 della legge).

Il **Cap. II** (artt. 4-5) reca modifiche al Codice penale e di procedura penale.

Il provvedimento introduce in particolare un aggravamento delle sanzioni per il reato di appropriazione con violenza di un aeromobile o di una nave (definito dall'art. 224-6 del Codice penale). Il nuovo [art. 224-6-1 del Codice penale](#) stabilisce infatti che quando tale reato è commesso da una "banda organizzata", quale si sottintende possa essere considerata una squadra che compie atti di pirateria, la pena prevista è aumentata da 20 a 30 anni di reclusione (art. 4 della legge).

Il **Cap. III** (art. 6) reca modifiche al Codice della difesa.

L'art. 6 della legge introduce nella nuova [sezione 3 "Misure prese nei confronti delle persone a bordo delle navi"](#) (da art. L1521-11 a art. L1521-18), nel Cap. I, Tit. II, Libro V (Azione dello Stato in mare) del [Codice della difesa](#). Tali misure riguardano le competenze della polizia francese in mare, nelle circostanze in cui è chiamata ad effettuare controlli su determinate imbarcazioni.

In particolare il nuovo art. L1521-12 del *Code de la défense* stabilisce che quando devono essere prese misure di limitazione o privazione della libertà, gli agenti di polizia avvisano di tale necessità il prefetto marittimo o, oltremare, il delegato del Governo per l'azione dello Stato in mare, che informa il Procuratore della Repubblica territorialmente competente. In base all'art. L1521-14 dello stesso Codice, trascorse 48 ore dalla effettuazione della misura limitativa della libertà di una persona, "il giudice delle libertà e della detenzione", interpellato dal Procuratore della Repubblica, stabilisce l'eventuale prolungamento di tale disposizione per un tempo massimo di 5 giorni. È inoltre specificato che tali misure siano rinnovabili. L'art. L1521-16 del Codice stabilisce che contro le decisioni del giudice non è ammesso ricorso.

La legge dispone poi nuove norme relative al diritto alla salute delle persone accusate di atti di pirateria. L'art. L1521-13 dispone infatti che una persona, per la quale la polizia ha disposto una limitazione della libertà, ha diritto ad un esame del suo stato di salute (*examen de santé*) entro 24 ore. Trascorsi 10 giorni da tale esame, la persona ha poi diritto ad una visita medica (*examen médical*).

Il **Cap. IV** (art. 7) reca disposizioni relative ai figli di vittime di atti di pirateria marittima, stabilendo per essi la qualifica di "pupille della Nazione", nelle condizioni fissate dal Tit. IV, Libro III del [Codice delle pensioni militari d'invalidità e delle vittime della guerra](#).

Il **Cap. V** (art. 8) contiene disposizioni finali.



Germania

Legge

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI - AMBIENTE

Gesetz zur Verleihung der Rechtsfähigkeit an den Rat des Anpassungsfonds, vom 1. Februar 2011 (BGBI. II S. 145) - Legge sul conferimento della capacità giuridica al Consiglio del Fondo di adattamento ai cambiamenti climatici

<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/kyotoprotaanfongsg/gesamt.pdf>

La creazione di un c.d. Fondo di adattamento (*Adaptation Fund*) a favore dei paesi in via di sviluppo è stata decisa nel 2001 dalla prima Conferenza degli Stati membri del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ed è stata poi confermata nel 2005. La principale finalità del Fondo è quella di incentivare e finanziare nei paesi poveri progetti volti a contrastare gli effetti negativi prodotti dai mutamenti del clima (siccità, incendi, innalzamento del livello dei mari, uragani, inondazioni, ecc.), promuovendo in particolare attività come la gestione delle risorse idriche e del territorio e la protezione degli ecosistemi fragili.

Successivamente, nella Conferenza di Bali del 2007, le Parti hanno convenuto di dotare il Fondo di un organo di gestione e di vigilanza: è stato quindi istituito un apposito Consiglio (*Adaptation Fund Board*), composto da 32 membri (16 effettivi e 16 supplenti) in carica due anni e rieleggibili una sola volta, che si riunisce quattro volte l'anno per quattro giorni a Bonn, già sede del Segretariato della Convenzione quadro sul clima e di quello del Protocollo di Kyoto. La Banca Mondiale svolge provvisoriamente il ruolo di amministratore fiduciario del Fondo.

Il Fondo può contare su entrate relativamente sicure, perché è alimentato da una tassa del 2 per cento sugli scambi delle quote di emissione nell'ambito del Meccanismo di sviluppo pulito (*Clean Development Mechanism - CDM*) ma, in base alle previsioni, questa entrata riesce a coprire solo una minima parte dei bisogni reali. Il segretariato della Convenzione ONU sui cambiamenti climatici ha infatti stimato che le misure di adattamento dei paesi in via di sviluppo hanno un costo compreso tra i 28 e i 67 miliardi di dollari all'anno.

A seguito di una decisione adottata dalla quarta Conferenza delle Parti, tenutasi a Poznan, in Polonia, nel dicembre 2008, si è stabilito di concedere al Consiglio del Fondo la capacità giuridica necessaria all'adempimento dei suoi compiti istituzionali, in modo da consentire ai paesi in via di sviluppo l'accesso diretto ai mezzi messi a disposizione dal Fondo di adattamento. Il Consiglio potrà quindi concludere accordi con i paesi beneficiari garantendo, ed eventualmente imponendo, il rispetto dei criteri e degli standard di affidabilità dei progetti da finanziare. È stato però deciso che al Fondo debba essere riconosciuta la capacità giuridica nell'ordinamento nazionale di almeno uno Stato membro del Protocollo di Kyoto. La Germania, che come si è detto ospita a Bonn il Segretariato della Convenzione e del Protocollo di Kyoto, si è offerta di concedere al Fondo di adattamento lo *status* giuridico necessario all'espletamento delle sue funzioni.

segue



La legge, approvata all'unanimità dal *Bundestag* nella seduta del 28 ottobre 2010 e confermata dal *Bundesrat* il successivo 26 novembre, consta di quattro articoli.

L'art. 1 sancisce il riconoscimento della capacità giuridica del Consiglio quale organo di controllo e di amministrazione del Fondo di adattamento ai cambiamenti climatici. In analogia con lo schema tipico degli accordi di sede, che regolano i rapporti tra un organismo internazionale e il Paese ospitante, al Consiglio del Fondo è concessa una capacità giuridica limitatamente alle sue funzioni istituzionali, ovvero: la possibilità di concludere accordi contrattuali, l'acquisizione e la disposizione di beni mobili ed immobili, la capacità di stare in giudizio.

Per quanto riguarda nello specifico la disciplina dello *status* giuridico e delle immunità concessi al Consiglio del Fondo e ai suoi componenti (art. 2 e art. 3), la legge rinvia espressamente alle corrispondenti e analoghe disposizioni contenute nell'Accordo del 20 giugno 1996 tra la Germania e le Nazioni Unite per la sede del segretariato della Convenzione ONU sul clima e nel successivo Protocollo del 7 dicembre 2005 per la sede del segretariato del Protocollo di Kyoto, nonché nell'Accordo del 10 novembre 2005 per la sede del Programma dei volontari delle Nazioni Unite. Con il conferimento della capacità giuridica al Consiglio del Fondo di adattamento da parte della Germania si è quindi rafforzata la posizione di Bonn come sede ONU e si è favorita una cooperazione più stretta tra il Consiglio e gli organismi internazionali già ospitati nell'ex-capitale della Repubblica federale tedesca.



Regno Unito

Legge

ELEZIONI

Parliamentary Voting System and Constituency Act 2011

(<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/1/contents>)

L'esito delle elezioni politiche del 6 maggio 2010 determinava alla Camera dei Comuni le premesse politiche per accordi di coalizione, non avendovi alcuno dei partiti rappresentati ottenuto la maggioranza dei seggi. Tale condizione di Camera "sospesa" (*hung parliament*) veniva superata con l'intesa raggiunta tra il Partito Conservatore e il Partito Laburista in ordine alla formazione di una coalizione di Governo, il cui programma contempla, tra l'altro, iniziative di rilievo per l'assetto costituzionale del Regno Unito. Tra queste figura, in primo piano, la revisione della legislazione elettorale per l'elezione del Parlamento, le cui principali finalità si individuano, per un verso, nell'introduzione della possibilità di esprimere preferenze elettorali, per altro verso nella riformulazione delle circoscrizioni elettorali in corrispondenza di una diminuzione del numero dei membri della camera dei Comuni (da 650 a 600).

Le due misure avrebbero avuto il pregio, secondo la Coalizione proponente, di attribuire maggiore incisività alle scelte degli elettori e, di conseguenza, di contribuire ad una maggiore democraticità delle istituzioni rappresentative nonché, in particolare, ad una ricostituzione della fiducia pubblica verso il Parlamento, offuscata da alcuni recenti abusi relativi ai rimborsi per le spese dei membri della camera dei Comuni. In particolare, il voto di preferenza od "alternativo", come delineato nel programma della Coalizione, avrebbe fatto salvo il principio maggioritario assicurando che per ciascun collegio elettorale vi fosse un singolo eletto; per conseguire l'elezione il candidato avrebbe però dovuto ottenere più del 50% dei voti espressi al primo conteggio, mentre l'elettore sarebbe stato posto in condizione di assegnare il voto ad uno o più candidati indicati sulla scheda, eventualmente indicando un ordine di preferenza (da cui sarebbe dipesa la distribuzione dei voti nei conteggi successivi qualora nessun candidato avesse ottenuto più del 50% dei voti).

Appare evidente, specie con riguardo alla previsione dell'"*alternative vote*", la portata innovatrice della riforma se si considera il radicamento del sistema uninominale ("*first past the post*") nella tradizione costituzionale del Regno Unito; dell'incidenza che la riforma avrebbe avuto, peraltro, si è mostrata consapevole la stessa Coalizione nel momento in cui ha previsto che l'introduzione delle preferenze elettorali fosse condizionata all'esito di un referendum popolare. In virtù di un emendamento approvato alla Camera dei Lord (con la maggioranza di un solo voto), un quorum avrebbe inoltre condizionato le sorti del referendum, che avrebbe avuto valore vincolante solo se vi avesse partecipato almeno il 40% degli elettori.



La legge – che ha ricevuto l’assenso reale il 26 febbraio dell’anno corrente – ha quindi stabilito l’indizione di una consultazione referendaria e ne ha formulato il quesito (“*At present, the UK uses the “first past the post system” to elect MPs to the House of Commons. Should the “alternative vote” system be used instead?*”). La consultazione, svoltasi il 5 maggio 2011, ha portato all’espressione di una schiacciante maggioranza (67,90%) favorevole alla conservazione del sistema vigente.

Merita segnalare che si è trattato della seconda consultazione referendaria svoltasi nel Regno Unito (la prima ebbe luogo nel 1975 in vista dell’entrata del Paese nella CEE) e la prima a contenuto non meramente consultivo – secondo il connotato tipico assunto da queste consultazioni nel Regno Unito – bensì “confermativo”, poiché il legislatore ha vincolato al suo esito l’efficacia delle disposizioni adottate.

Oltre alle previsioni concernenti lo svolgimento del referendum, la legge persegue l’obiettivo programmatico, già richiamato, di modificare il quadro dei collegi elettorali per introdurvi “*fewer and more equal sized constituencies*”. A tal fine è conferito agli organismi competenti, le *Boundary Commissions* il compito di procedere, in applicazione di criteri stabiliti nella legge e secondo un determinato calendario di lavoro, alla revisione delle circoscrizioni.

I criteri ai quali le *Commissions* dovranno attenersi sono costituiti dalle Rules contenute nel secondo allegato del testo legislativo, le quali fissano a 600, come già anticipato, il numero dei seggi della Camera dei Comuni, determinano la massima estensione geografica delle *constituencies*, stabiliscono il rapporto proporzionale tra il loro numero e quello degli elettori. La legge riforma, infine, le stesse modalità procedurali della revisione delle circoscrizioni elettorali periodicamente compiuta dalle quattro *Boundary Commissions*, corrispondenti ai principali ambiti regionali – Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord - e presiedute dallo *Speaker* della Camera dei Comuni.



Spagna

Leggi

ELEZIONI

Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (BOE núm. 25)

<http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/29/pdfs/BOE-A-2011-1639.pdf>

Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (BOE núm. 25)

<http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/29/pdfs/BOE-A-2011-1640.pdf>

Le due leggi organiche in esame apportano alcune modifiche alla [legge organica del 1985](#) che disciplina il regime elettorale generale.

La legge organica 2/2011 ha innanzitutto aggiornato alcuni aspetti specifici della disciplina, attualizzando, ad esempio, la denominazione di organi e istituzioni, l'entità e la conversione in euro di sanzioni e multe, ridefinendo altresì le tipologie di pene per i delitti e per le infrazioni in materia elettorale.

Essa ha quindi introdotto alcune modificazioni di ordine tecnico in merito alla regolazione vigente, precisando i termini per la risoluzione dei ricorsi presentati alle Giunte elettorali, potenziando la funzione di nomofilachia (*potestad de unificación de doctrina*) della Giunta elettorale centrale e delimitando le funzioni dei rappresentanti di lista; sono stati inoltre disciplinati i termini per la remissione delle schede elettorali nonché le condizioni per il ricevimento delle sovvenzioni elettorali. Sono stati poi affrontati alcuni profili relativi al procedimento di costituzione delle deputazioni provinciali.

Modifiche sostanziali hanno riguardato altri aspetti, tra cui il processo di informatizzazione dei registri anagrafici municipali (*padrones municipales*) e del Registro delle matricole (*Registro de Matrículas*) degli uffici consolari, che costituisce l'anagrafe dei cittadini spagnoli residenti all'estero. Al fine di impedire comportamenti fraudolenti o di convenienza elettorale, è stata anticipata la chiusura dei registri dell'anagrafe a due mesi prima delle elezioni e ad un anno invece per gli spagnoli residenti all'estero. È stato quindi introdotto un ricorso specifico unificando la giurisdizione contenzioso-amministrativa nella revisione degli atti di censimento.

Particolare attenzione è stata posta poi alla riforma del procedimento di votazione per gli spagnoli residenti all'estero. Seguendo le indicazioni della Giunta elettorale centrale, si prevede un procedimento più garantista, permettendo agli elettori all'estero, senza che ciò comporti la perdita del diritto di votare per corrispondenza, di esercitare il loro diritto

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2011

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



negli ultimi tre giorni della campagna elettorale. Nel testo della legge organica è recepita anche la raccomandazione del Consiglio di Stato relativa all'unificazione dell'esercizio del diritto di suffragio nelle elezioni municipali, locali e forali (*forales*). A tal fine, l'elettore deve risultare iscritto nel Registro (*Censo*) degli spagnoli residenti in Spagna.

Anche le campagne elettorali sono state oggetto della riforma, nell'ottica di prevenire l'incidenza dei pubblici poteri attraverso la realizzazione di campagne istituzionali e di inaugurazione di opere pubbliche. È stata infatti proibita qualsiasi inaugurazione a partire dal momento della convocazione delle elezioni, mentre la pubblicità elettorale è stata ridotta allo stretto periodo di quindici giorni della campagna elettorale. In questo contesto, sono state introdotte apposite misure relative alle spese della campagna elettorale, limitando i costi della pubblicità e congelando le sovvenzioni legate al meccanismo "voto-seggio".

La riforma è intervenuta altresì sulla pubblicità ed informazione elettorale nei mezzi di comunicazione, estendendo la proibizione di contrattare spazi di pubblicità elettorale alle emittenti televisive private, che dovranno inoltre rispettare i principi di pluralismo politico e sociale, uguaglianza, proporzionalità e neutralità informativa nella programmazione durante il periodo elettorale, come sono già tenute a fare le emittenti televisive pubbliche.

Altri aspetti hanno riguardato la giornata di votazione, chiarendo i presupposti affinché un voto possa essere dichiarato nullo e prevedendo alcune disposizioni in favore dei votanti non vedenti o con menomazioni visive.

La legge organica 3/2011 è intervenuta su ulteriori aspetti della legge organica 5/1985, in materia soprattutto di partiti dichiarati illegali.

In primo luogo, si proibisce a partiti, federazioni e coalizioni di presentare candidature che di fatto siano collegate o continuatrici dell'attività di un partito dichiarato fuori legge ai sensi della [legge organica sui partiti politici](#), potenziando la possibilità del Governo e della Procura generale (*Ministerio Fiscal*) di presentare il ricorso contenzioso-elettorale per impugnare le candidature. È stato quindi ampliato il termine per la presentazione del ricorso, relativamente all'impugnazione di candidature durante la campagna elettorale (fino al quarantesimo giorno successivo alla convocazione delle elezioni), e quello per la sua risoluzione da parte del Tribunale costituzionale (ultimo giorno della campagna elettorale).

Inoltre è riconosciuta al Governo, tramite l'Avvocatura (*Abogacía*) dello Stato e la Procura generale, la possibilità di richiedere alla sezione (*sala*) speciale del Tribunale supremo la sospensione cautelare, ai sensi dell'[art. 61](#) della legge organica del potere giudiziario, della proclamazione degli eletti appartenenti a partiti, federazioni o coalizioni formate da partiti contro i quali era stato promosso un procedimento di scioglimento giudiziale o un incidente d'esecuzione della sentenza di scioglimento.

La riforma stabilisce infine, in tutte le modalità dei procedimenti elettorali, una nuova ipotesi di incompatibilità sopravvenuta per i rappresentanti eletti in partiti, federazioni o coalizioni dichiarate illegali con sentenza definitiva, disponendo che in questo caso essi potranno permanere nel loro incarico solo a condizione di rigettare volontariamente e in forma espressa le cause che motivarono lo scioglimento della formazione per la quale avevano concorso alle elezioni.

Politiche economiche



Francia

Legge

PARITÀ UOMO-DONNA / SOCIETÀ QUOTATE IN BORSA

Loi n. 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (J.O. del 28 gennaio 2011)

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023487662&fastPos=1&fastReqId=1473351475&categorieLien=id&oldAction=rechTexte>

La nuova legge promuove l'uguaglianza professionale tra uomini e donne in seno all'impresa e impone la ricerca di una "rappresentanza equilibrata tra uomini e donne" negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in Borsa, delle imprese del settore pubblico e degli enti pubblici a carattere industriale e commerciale soggetti al diritto privato.

Secondo le nuove disposizioni la proporzione degli amministratori di ciascun sesso non potrà essere inferiore al 40%, proporzione da raggiungere nell'arco di 6 anni, con il raggiungimento minimo del 20% entro 3 anni dalla promulgazione della legge.

Negli organi di amministrazione con un massimo di 8 membri, lo scarto tra i rappresentanti dei due sessi non potrà essere superiore a 2.

In base al nuovo provvedimento il mancato rispetto delle quote fissate comporterà la nullità delle nomine dei consigli di amministrazione, avvenute in violazione a tali percentuali - ad eccezione delle nomine di amministratori appartenenti al sesso sotto-rappresentato nel *board* dell'impresa - e implicherà l'obbligo di convocare una nuova assemblea generale per regolarizzare la composizione del consiglio di amministrazione.

Inoltre per quanto riguarda le elezioni a membri degli organi di amministrazione o controllo scelti da una lista di candidati, quest'ultima dovrà essere composta da candidati uomini e donne in egual numero, alternati.

Politiche sociali



Francia

Legge

SERVIZI IDRICI

Loi n. 2001-156 du 7 février 2011 relative à la solidarité dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement (J.O. dell'8 febbraio 2011)

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023557205&fastPos=1&fastReqId=1178796352&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>

La legge è stata approvata grazie ad un ampio consenso politico sulla necessità di aiutare le famiglie in condizioni economiche precarie nel pagamento dei consumi relativi ai servizi idrici. Anche se il costo dell'acqua non è molto elevato in Francia (3,39 euro al metro cubo nel 2008, secondo il [comunicato-stampa](#) del *Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement*) il servizio costituisce un carico importante sulle economie delle famiglie più disagiate (per 2 milioni di famiglie la bolletta dell'acqua supera il 3 per cento del loro reddito). Le nuove disposizioni completano il dispositivo disegnato dalla [Legge n. 2006-1772](#) del 30 dicembre 2006 *sur l'eau et les milieux aquatiques* (c.d. *Loi LEMA* – vedi scheda in *Bollettino LS* n. 6-2006) che ha sancito un diritto generale di accesso all'acqua potabile, ai fini dell'alimentazione e dell'igiene, a condizioni economicamente accettabili per tutti (oggi nel *Code de l'environnement*, [art. L 210-1](#)).

La nuova legge ha modificato le modalità di tariffazione dei servizi idrici autorizzando i comuni, gli enti pubblici di cooperazione intercomunale e i sindacati misti incaricati dei servizi pubblici di distribuzione dell'acqua potabile e per l'igiene a partecipare al finanziamento degli aiuti, per la fornitura dell'acqua, accordati alle persone che provino di essere in particolari difficoltà, a causa dell'inadeguatezza delle loro risorse o delle loro condizioni di vita. La solidarietà dei comuni e dei loro raggruppamenti, che hanno la competenza esclusiva per la produzione e la distribuzione dell'acqua potabile (*Code général des collectivités territoriales*, [art. L. 2224-7-1](#)), consisterà nel finanziamento dei *Fonds départementaux de Solidarité Logement – volet "EAU"*, gestiti dai *Conseils généraux* che verseranno materialmente gli aiuti alle famiglie in difficoltà. In particolare il meccanismo di finanziamento assicurerà un aiuto nel campo dell'acqua destinata all'alimentazione e all'igiene a favore di persone residenti in Francia in condizioni economiche precarie, senza discriminazione tra gli utenti, abbonati diretti o meno dei servizi idrici.

Alla creazione di tale meccanismo di finanziamento sono state poste tuttavia alcune condizioni: la partecipazione al finanziamento dei comuni o dei loro raggruppamenti avverrà su base volontaria e, comunque, entro il limite dell'0,5 per cento delle entrate effettive dei bilanci dei servizi idrici sul territorio da essi servito.

Indice delle voci

AVVOCATI (FR)	9
ELEZIONI (UK).....	16,18
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI – AMBIENTE (DE)	14
PARITÀ UOMO-DONNA (FR)	23
PARLAMENTO (FR)	10
PIRATERIA MARITTIMA (FR)	12
SERVIZI IDRICI (FR)	27
SOCIETÀ QUOTATE IN BORSA (FR).....	23

Legenda: FR = Francia
DE = Germania
UK = Regno Unito
ES = Spagna

